



# ***CARTA DEI SERVIZI***

## **COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE** *Per il PIEMONTE*

*Presidente*  
**dott. Vittorio Garino**

*Dirigente*  
**dott.ssa Emanuela Sciaudone**



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze



Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi

*Direzione della Giustizia Tributaria*

**Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte**

*Strada Antica di Collegno, n. 259, 10146 - Torino*

*Tel. 06 - 93830111 - Fax 06 - 93831403*

e-mail: [Ctrib.R.To@finanze.it](mailto:Ctrib.R.To@finanze.it) posta certificata: [CommTribRegTo@pce.finanze.it](mailto:CommTribRegTo@pce.finanze.it)

## INDICE

---

<b>Prefazione</b> .....	pag. 2
<b>PRESENTAZIONE</b> .....	pag. 3
<b>1. LE COMMISSIONI TRIBUTARIE</b> .....	pag. 4
<b>2. IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b>	
2.1 Oggetto della Giurisdizione Tributaria .....	pag. 5
2.2 Brevi cenni storici ed evoluzione normativa .....	pag. 6
<b>3. I SERVIZI</b>	
3.1 Introduzione e schede descrittive .....	pag. 8
3.2 Il Contributo Unificato Tributario.....	pag. 16
3.3 Diritti di copia nel Processo Tributario.....	pag. 23
3.4 Prenotazione online degli appuntamenti .....	pag. 26
3.5 Il Processo Tributario Telematico .....	pag. 27
<b>4. LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL PIEMONTE</b>	
4.1 Organizzazione .....	pag. 28
4.2 Sede .....	pag. 29
<b>Glossario elementare</b> .....	pag. 30

## Prefazione

La Carta dei Servizi elaborata da un gruppo di funzionari della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, coordinato e diretto dal suo Dirigente dott.ssa Emanuela Sciaudone, fornisce una visione panoramica dei servizi resi dalla struttura dell'apparato amministrativo predisposto per il funzionamento dell'organo giurisdizionale e rappresenta un utile prontuario a disposizione dell'utente per conoscere una serie di dati, notizie, momenti e passaggi indispensabili per attivare la domanda di giustizia in materia Tributaria o, comunque, essere presenti in controversie Tributarie instaurate da altri soggetti.

Considerata l'importanza ed il ruolo sempre più esteso e penetrante assunto dall'aspetto tributario nell'ordinario assetto economico di singoli individui e di imprese individuali o collettive, anche di nazioni estere, ben si comprende l'utilità di avere a disposizione una "carta dei servizi" che riassume i principali profili delle questioni, anche di carattere pratico, che l'utente si trova ad affrontare e ne fornisce la soluzione, o almeno la chiave di soluzione, indicando il numero di telefono dell'ufficio cui attingere le informazioni ed anche, ove necessario, il nominativo del funzionario responsabile dello specifico servizio, che, previo appuntamento *on-line*, può fornire a voce tutti i chiarimenti o le integrazioni necessarie.

In un'epoca nella quale l'utente giustamente rivendica il diritto ad un accesso agevole e pienamente informato ai servizi offerti dall'apparato amministrativo dello Stato, la Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte adempie, appunto, a questo compito di avvicinamento della struttura al cittadino, che compirà ulteriori significativi passi in avanti con l'imminente introduzione a regime del processo tributario telematico.

L'invito è, quindi, quello ad attingere con larghezza al patrimonio di nozioni fornito dalla Carta e a richiedere, se del caso, tutte le opportune informazioni.

Vittorio Garino

*Presidente della CTR Piemonte*



## Presentazione

La Carta dei Servizi della Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa offre non solo al contribuente ma a tutti gli operatori del settore informazioni utili riguardo ai servizi erogati e alle attività svolte.

Le pagine che seguono illustrano in breve le fonti normative, la disciplina e l'organizzazione della Giustizia Tributaria Italiana, soffermandosi con particolare attenzione sulle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Si passano in rassegna i servizi erogati dalle Aree Giudiziaria e Amministrativa nelle quali si articola ogni Commissione, non è oggetto di commento l'Area Giurisdizionale.

A supporto per una più facile lettura e comprensione del documento in calce è stato inserito un glossario elementare ed alcune tabelle di riferimento.

Emanuela SCIAUDONE

*Dirigente della CTR Piemonte*



*La carta dei servizi rientra in un più ampio progetto di comunicazione istituzionale rivolta ad accrescere la trasparenza e la conoscenza dell'azione complessiva dell'Amministrazione finanziaria, intendendo con essa il complesso di strutture che presiedono all'ideazione, definizione, potenziamento e realizzazione della politica Tributaria, nonché delle sue iniziative, al fine di favorire la fiducia, la condivisione e il rispetto degli obiettivi strategici e strutturali, quali: la semplificazione dell'attività amministrativa, il contrasto ai fenomeni evasivi, lo sviluppo della coscienza fiscale, della responsabilità civica e della tax compliance.*


*Tali obiettivi costituiscono il riflesso dei valori comuni di democrazia economica e solidarietà che legittimano l'attività di regolazione e l'osservanza delle norme. <sup>(1)</sup>*

---

<sup>(1)</sup> Programma di comunicazione dell'Amministrazione Finanziaria per l'anno 2012

# 1. LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Le Commissioni Tributarie appartengono alla più ampia organizzazione dell'**Amministrazione Finanziaria**; le dotazioni logistiche ed il personale tecnico delle segreterie dipendono direttamente dal Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze. I magistrati tributari costituiscono un ordine separato ed autonomo che si autogoverna.



## Organo di autogoverno dei Magistrati Tributari

Il d.lgs. 545/92 ha istituito anche il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** (C.P.G.T.), che ha attribuzioni deliberative, consultive e decisionali; funzioni d'indirizzo, di promozione, formazione e aggiornamento.

## Composizione delle Commissioni

A ciascuna delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali é preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici tributari. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre componenti.

Per quel che riguarda la composizione delle Commissioni, è garantita la qualificazione professionale del giudice, sia con la previsione che i presidenti delle commissioni e delle sezioni siano dei magistrati provenienti dalle altre giurisdizioni, sia con la determinazione dei requisiti richiesti per coprire l'incarico di giudice tributario, collegati all'esperienza che deriva dall'esercizio di attività giurisdizionali, forensi, da specializzazione in vari settori (tributario, contabile, societario).

## 2. IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### 2.1 Oggetto della giurisdizione Tributaria. (Art. 2 d.lgs. 546/92)

Il contenzioso tributario è disciplinato dai decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e n. 546, regolanti rispettivamente l'ordinamento (degli organi speciali di giurisdizione tributaria e degli uffici ausiliari) ed il processo (davanti agli stessi organi).

Il processo tributario si articola in due gradi di giudizio di merito:

- il primo avanti la Commissione Tributaria Provinciale<sup>1</sup>
- il secondo avanti la Commissione Tributaria Regionale<sup>2</sup>

Nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 360 del c.p.c. è possibile proporre impugnazione con ricorso in Cassazione (giudizio di legittimità).

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittime le attività/inattività fiscali, può instaurare un "*processo tributario*" rivolgendosi alle Commissioni Tributarie per la tutela dei propri diritti. Il processo tributario tratta, quindi, le controversie intraprese dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e gli altri Enti impositori. Le controversie tra privati, relative ad esempio alla ripartizione del carico tributario assolto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrainposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, il Contributo Unificato Tributario, gli interessi e ogni altro accessorio.

La giurisdizione delle Commissioni Tributarie non è tuttavia individuata soltanto dall'oggetto su cui verte la controversia. Occorre anche che questa intercorra tra uno o più soggetti passivi (contribuenti, sostituti o responsabili di imposta) e l'Amministrazione finanziaria (o gli altri Enti impositori che applicano tributi). Inoltre, il processo può essere introdotto solo con il ricorso avverso gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/92 e, quindi, avverso l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora, il diniego di rimborso espresso o tacito, etc.

Altri atti non sono impugnabili, autonomamente, quindi, gli eventuali vizi di questi ultimi saranno rilevanti e potranno essere fatti valere nel processo tributario, qualora comportino l'illegittimità di un successivo atto impugnabile, che chiude il procedimento; si tratta in sostanza di "atti endoprocedimentali" quali: il processo verbale di constatazione (P.V.C.), il questionario inviato al contribuente dagli uffici fiscali, avvisi vari, etc.

La Commissione Tributaria Provinciale, in prima istanza, giudica sull'impugnazione degli atti emessi dagli Enti impositori; destinataria del ricorso è la Commissione Tributaria nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio pubblico che ha emanato l'atto impugnato. (art. 4). La Commissione Tributaria Regionale è competente per gli appelli proposti avverso le sentenze emesse dalle C.T.P. aventi sede nell'ambito della medesima regione.

---

<sup>1</sup> Nel Trentino-AltoAdige definite di primo grado.

<sup>2</sup> Nel Trentino-AltoAdige definite di secondo grado.

## 2.2 Brevi cenni storici ed evoluzione normativa.

### GIUSTIZIA TRIBUTARIA:

**dall'originaria attività giustiziale amministrativa a quella giurisdizionale ex art. 113 cost.**

Nel vigente ordinamento giuridico italiano le Commissioni Tributarie sono organi di giurisdizione speciale in materia tributaria. Il d.lgs. 31/12/1992, n. 545, le articola in Commissioni Tributarie Provinciali, per il ricorso in primo grado, e Commissioni Tributarie Regionali, per l'appello in secondo grado. N.B.: nel Trentino-Alto Adige sono rimaste le precedenti definizioni di Commissione Tributaria di primo grado e Commissione Tributaria di secondo grado in ciascuna delle 2 province autonome: Trento e Bolzano. Per le questioni di legittimità il ricorso appartiene alla competenza della Corte Suprema di Cassazione.

Il previgente D.P.R. 26/10/1972, n. 636, prevedeva, invece, un terzo grado di giudizio davanti la Commissione Tributaria Centrale (con sede unica a Roma), che il d.lgs. 31/12/1992, n. 545, ha soppresso, mantenendo una sua attività di "stralcio" sine die limitatamente ai giudizi già pendenti al 1° gennaio 1996. Tale situazione è stata successivamente regolamentata dalla l. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha suddiviso la Commissione Tributaria Centrale in 21 sezioni regionali, delocate in ciascun capoluogo di regione o provincia autonoma, alle quali sono stati distribuiti i procedimenti allora pendenti, da definire entro il 31/12/2012.

Le Commissioni Tributarie, già operanti nel Lombardo-Veneto (l.11/4/1851), nascono come organi amministrativi dell'amministrazione finanziaria (l. 14/7/1864, n. 1836) con competenza limitata alle sole vertenze di imposizione diretta perché per l'imposizione indiretta l'impugnativa era esercitabile con un ricorso meramente amministrativo o, facoltativamente, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Prima, gli ordinamenti preunitari italiani si ispiravano tutti molto al modello post-rivoluzionario francese.

Denominate comunali in 1° grado e provinciali in 2° grado, nel 1865 si arricchirono della Commissione Tributaria Centrale come 3° grado limitatamente a motivi di vizi sull'applicazione della legge. Successivamente, con l'art. 12 della l. 28/5/1869, n. 3719, fu introdotta la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per il gravame contro le decisioni della Commissione Centrale (escluse le questioni estimative dei redditi). Il r.d. 24/8/1877, n. 4021, rimodulò il contenzioso tributario in Commissioni Tributarie Mandamentali, Provinciali e Centrale.

Il r.d.l. 7/8/1936, n. 1639, convertito con l. 7/6/1937, n. 1016, estese la competenza delle Commissioni (divenute distrettuali, in quanto con la medesima competenza territoriale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, e provinciali per l'eventuale appello) ad alcune imposte indirette ed introdusse la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per il gravame contro la decisione definitiva della Commissione (distrettuale o provinciale).

La loro natura conclamatamente amministrativa veniva confermata anche dal potere di nomina dei relativi presidente, vicepresidenti ed altri membri delle Commissioni che apparteneva all'intendente di finanza di concerto con il prefetto, sentiti associazioni di categoria, ordini professionali ed enti locali.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana furono sollevate dai giudici ordinari molte questioni di legittimità costituzionale sulle le Commissioni Tributarie (per contrasto con gli artt. 3, 24 e, soprattutto, 113 della Costituzione) che videro le Commissioni Tributarie prima riconosciute organi giurisdizionali (c. cost. sentenza n. 12 del 16/1/1957) e poi, re melius perpensa, ancora organi amministrativi (c. cost. sentenza n. 6 del 29/1/1969).

Ma dopo il riordino delle Commissioni Tributarie con il D.P.R. 26/10/1972, n. 636, il riconoscimento della loro natura giurisdizionale è tornato (c. cost. sentenza n. 287 del 27/12/1974), per consolidarsi con la vigente riforma operata dal d.lgs. 31/12/1992, n. 546, che ha sottolineato il carattere giurisdizionale delle Commissioni Tributarie anche sul piano lessicale: "giudici tributari" e non più "componenti delle commissioni", "sentenza" e non più "decisione" (resta però ancora la denominazione di "Commissione provinciale/regionale" anziché tribunale/corte d'appello Tributaria) e con l'istituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria C.P.G.T. quale organo di autogoverno della componente magistratuale nonché con norme di procedura sempre più prossime a quelle civili.

Oggi le Commissioni Tributarie, dirette nella propria attività giurisdizionale da un primo presidente, sono organizzate in sezioni (interne o staccate, nel senso di delocate) cui sono assegnati un presidente, un vicepresidente ed almeno quattro giudici; il collegio giudicante è costituito da tre componenti e presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione. I componenti delle Commissioni Tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, seguendo una graduatoria per titoli.

Tutte le Commissioni Tributarie sono ausiliate nell'attività giudiziaria da uffici di segreteria, che svolgono servizi analoghi a quelli delle cancellerie negli uffici giudiziari ordinari, ed attività amministrative proprie alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il ruolo della Segreteria della Commissione Tributaria è precisato dall'art. 9 del DLgs 31/12/1992, n. 546, quando prevede che il personale amministrativo di segreteria assista la propria magistratura tributaria, richiamando espressamente le norme del codice di procedura civile relative ai cancellieri delle segreterie giudiziarie ordinarie; quindi le medesime attività quali la documentazione dell'attività del collegio giudicante e delle parti processuali presenti all'udienza con la redazione del processo verbale (il segretario d'udienza è ufficiale rogante dell'atto processuale), la pubblicazione delle sentenze depositate ed il rilascio delle relative copie munite di formula esecutiva, la conservazione e custodia delle sentenze, la trasmissione dei fascicoli alla segreteria del giudice di grado superiore, l'elaborazione e trasmissione di dati e statistiche agli uffici sovraordinati, il governo delle risorse umane e materiali etc.

I preposti alle segreterie dei maggiori uffici giudiziari tributari sono dirigenti periferici del M.E.F., cui possono essere assegnati anche altri diversi incarichi amministrativi sul territorio.

## 3. I SERVIZI

### 3.1 Introduzione e schede descrittive

La Carta dei Servizi, nelle pagine che seguono, descrive i Servizi offerti dalla Commissione.

Per ogni servizio è proposta una scheda descrittiva dove sono indicate le modalità di accesso, i tempi e gli eventuali costi.

**Scheda tipo:**

#### Servizio

<b>Cos'è</b>	Breve descrizione del servizio
<b>Chi lo può richiedere</b>	Utente che può richiedere il servizio
<b>Dove si richiede</b>	Struttura incaricata del servizio
<b>Cosa occorre</b>	Documentazione o prerequisiti necessari
<b>Quanto costa</b>	Costo del servizio
<b>Tempi</b>	Tempi medi stimati per il servizio

Per una migliore comprensione dell'organizzazione degli uffici, i servizi sono stati suddivisi in base alle due aree di competenza: area Giudiziaria e area Amministrativa .

#### **Servizi dell'Area Giudiziaria**

1. Iscrizione a ruolo
2. Deposito atti
3. Richiesta informazioni su fascicoli
4. Richiesta copie di atti, sentenze e documenti
5. Rilascio attestazioni

6. Richiesta di affissione all'albo della segreteria

7. Patrocinio a spese dello Stato

#### **Servizi dell'Area Amministrativa**

1. Istanza per il rimborso delle spese di giustizia
2. Rilascio attestazioni
3. Ricerca di precedenti giurisprudenziali

## Area giudiziaria

### 1. Iscrizione a ruolo

<b>Cos'è</b>	Serve per iniziare una controversia. <b>Nota bene:</b> vedi Tabella A - Fattispecie atti soggetti al pagamento C.U.T. e modalità di deposito
<b>Chi lo può richiedere</b>	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio Ricezione atti (Front-office) Area Giudiziaria - piano 5° tel. 06-93831.427/428/429
<b>Cosa occorre</b>	<p>Per l'iscrizione a ruolo di un ricorso in appello occorre depositare in Commissione (entro 30 giorni dalla notifica del ricorso in appello alla controparte):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ copia conforme dell'originale notificato con gli eventuali allegati indicati nell'atto</li><li>▪ prova della notifica alla controparte</li><li>▪ ricevuta del deposito di copia dell'appello alla Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.</li></ul> <p>È richiesto altresì il deposito di 2 copie di cortesia dell'atto di appello e 3 copie libere della sentenza impugnata e dell'atto impugnato in primo grado (cartella, accertamento ...), per i componenti del collegio giudicante diversi dal relatore.</p> <p>Vanno inoltre dichiarati in calce all'atto, per non incorrere in una sanzione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ il valore della lite<sup>(G)</sup></li><li>▪ il codice fiscale del ricorrente e del difensore</li><li>▪ la p.e.c. (posta elettronica certificata) del difensore.</li></ul> <p>La nota d'iscrizione a ruolo (N.I.R.) e il pagamento del relativo Contributo Unificato Tributario (C.U.T.) devono essere prodotti per il ricorso/appello e per le altre fattispecie di atti soggetti al pagamento del Contributo Unificato Tributario.</p> <p>La nota d'iscrizione a ruolo è scaricabile dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – sez. Giustizia Tributaria - modulistica <a href="http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/modulistica/index.htm">http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/modulistica/index.htm</a></p>
<b>Quanto costa</b>	Il Contributo Unificato Tributario da versare per l'iscrizione a ruolo è dovuto in base al valore della lite <sup>(G)</sup> dichiarato in calce all'atto. Il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello. <b>cfr.</b> paragrafo 3.2 Contributo Unificato Tributario
<b>Tempi</b>	A vista

<sup>(G)</sup> Glossario

## 2. Deposito atti

<b>Cos'è</b>	È la procedura prevista per depositare atti e istanze relativi ai procedimenti iscritti a ruolo.
<b>Chi lo può richiedere</b>	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio Ricezione atti (Front - office) Area Giudiziaria - piano 5° tel. 06-93831.427/428/429
<b>Cosa occorre</b>	L'atto o l'istanza che si intende depositare in originale e in tante copie per quante sono le controparti; sono altresì richieste 2 copie di cortesia per i componenti del collegio giudicante diversi dal relatore; eventuali documenti allegati vanno prodotti obbligatoriamente per l'originale e facoltativamente per le copie destinate alle controparti.
<b>Quanto costa</b>	Per gli atti relativi a procedure per le quali è stato pagato il Contributo Unificato Tributario, nessuna spesa. Per gli atti relativi a procedure non soggette al Contributo Unificato Tributario (ricorsi/appelli notificati prima del 7 luglio 2011) è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 pagine dell'originale (esclusi gli allegati). <b>Vedi allegata Tabella C, pag. 21</b> - Atti esenti dall'imposta di bollo.
<b>Tempi</b>	A vista.

## 3. Richiesta informazioni su fascicoli

<b>Cos'è</b>	È una richiesta sullo stato del procedimento.
<b>Chi lo può richiedere</b>	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato.
<b>Dove si richiede</b>	I professionisti abilitati ai canali telematici di <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i> possono accedere telematicamente. Negli altri casi ci si può rivolgere all'U.R.P. presso il Servizio Ricezione Atti ovvero, qualora sia necessario consultare il fascicolo, presso le Segreterie di sezione. Servizio Ricezione Atti (Front - office) - Area Giudiziaria - piano 5° tel. 06-93831.427/428/429 Segreterie di sezione CTR (back-office) - Area Giudiziaria - piano 5°
<b>Cosa occorre</b>	Istanza verbale o scritta.
<b>Quanto costa</b>	Non vi sono spese.
<b>Tempi</b>	A vista.

#### 4. Richiesta copie di atti, sentenze e documenti

<p><b>Cos'è</b></p>	<p>È la richiesta volta ad ottenere copia di un verbale, una sentenza, un decreto, un'ordinanza o altro atto. Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>libere</b>: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento;</li> <li>▪ <b>autentiche</b>: sono munite della certificazione di conformità all'originale.</li> </ul> <p>Le copie di sentenze possono essere anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ con <b>attestazione di passaggio in giudicato</b> per certificare la non impugnabilità del provvedimento;</li> <li>▪ <b>in forma esecutiva</b>: se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà.</li> </ul>
<p><b>Chi lo può richiedere</b></p>	<p>La parte processuale personalmente o il difensore incaricato e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.</p> <p><b>Nota bene:</b> le copie in forma esecutiva o con passaggio in giudicato possono essere richieste solo dalla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso provvedimento.</p>
<p><b>Dove si richiede</b></p>	<p>Servizio Sentenze (Front - office) - Area Giudiziaria - piano 5° tel. 06-93831.427/428/429</p>
<p><b>Dove si ritira</b></p>	<p>Servizio Sentenze (Front - office) - Area Giudiziaria - piano 5°</p>
<p><b>Cosa occorre</b></p>	<p>Istanza in forma libera o su modello scaricabile dal sito del Ministero dell'Economia e della Finanze, sez. Giustizia Tributaria – modulistica.</p> <p><a href="http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/modulistica/index.htm">http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/modulistica/index.htm</a></p> <p><b>Nota bene:</b> per le richieste di sentenze con passaggio in giudicato o esecutive è necessario allegare all'istanza un'autocertificazione in cui si dichiara che <i>“né alla parte né al difensore è stato notificato alcun ricorso in cassazione; né la parte né il difensore hanno proposto ricorso per cassazione”</i>.</p>
<p><b>Quanto costa</b></p>	<p>Per il rilascio di una copia libera, conforme, esecutiva o con passaggio in giudicato è previsto il pagamento di <u>diritti di copia</u> definito in base al numero di pagine del documento. Tali spese sono a carico del richiedente e vengono rimosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria cui va inoltrata la richiesta. L'applicazione di tali marche costituisce solo la versione semplificata di riscossione dei diritti di segreteria e non assolvimento di imposta di bollo, le cui marche, ove prevista, vanno applicate sulla copia rilasciata e non sulla domanda ( come nell'ipotesi di diritti di copia).</p> <p><b>Vedi Tabella D – Diritti di copia</b></p>
<p><b>Tempi</b></p>	<p>Entro 5 giorni lavorativi per le copie libere o autentiche delle sentenze o di altri provvedimenti; Entro 15/20 giorni lavorativi per la copia di atti relativi a fascicoli già archiviati.</p>

### 5. Rilascio attestazioni

<b>Cos'è</b>	È una richiesta per ottenere un'attestazione relativa al procedimento.
<b>Chi lo può richiedere</b>	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio Ricezione Atti (Front - office) Area Giudiziaria - piano 5° tel. 06-93831.427/428/429
<b>Cosa occorre</b>	Istanza scritta in bollo.
<b>Quanto costa</b>	Imposta di bollo € 16,00 <b>Riferimenti normativi:</b> ▪ D.P.R. 642/1972 art. 19 Tariffa. <b>Nota bene:</b> Imposta di bollo non dovuta in caso di pagamento del Contributo Unificato Tributario qualora la certificazione rientri nell'ambito del "procedimento giurisdizionale" (art. 18, comma 1, del D.P.R. 115/2002). La disciplina sull'imposta di bollo rimane invariata per le istanze e domande presentate dai terzi con qualsiasi mezzo.
<b>Tempi</b>	Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

### 6. Richiesta di affissione all'albo della Segreteria (c.d. albo Pretorio)

<b>Cos'è</b>	È una richiesta avanzata nell'ambito della procedura di notificazione degli atti ex art. 17 c.3 d.lgs. 546/92 quando mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato della controparte o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile.
<b>Chi lo può richiedere</b>	La parte processuale personalmente o il difensore incaricato.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio Ricezione Atti (Front-office) Area Giudiziaria – piano 5° tel. 06-93831.427/428/429/433
<b>Cosa occorre</b>	Istanza con gli elementi identificativi della parte e della controversia instaurata in primo grado allegando l'originale dell'atto non notificato ovvero il plico raccomandato la cui notifica non è andata a buon fine.
<b>Quanto costa</b>	Non vi sono spese.
<b>Tempi</b>	A vista.

## 7. Patrocinio a spese dello Stato

<b>Cos'è</b>	<p>Il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un professionista abilitato.</p> <p>Può essere concesso nell'ambito dei giudizi pendenti ed anche nelle controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.</p>
<b>Chi lo può richiedere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i cittadini italiani;</li> <li>▪ gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;</li> <li>▪ gli apolidi;</li> <li>▪ gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.</li> </ul> <p>L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra gli iscritti negli albi professionali.</p> <p>Il limite attuale di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di <b>€ 10.766,33</b> lordi. Il reddito è costituito dalla somma dei diversi redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il nucleo familiare. Per ognuno dei familiari conviventi il limite sopra indicato è elevato di <b>€ 1.032,91</b>.</p>
<b>Dove si richiede</b>	<p>Segreterie di Sezione CTR (back-office) - Area Giudiziaria – Segreteria Gratuito Patrocinio - piano 5° - tel. 06-93831.421/ 420</p>
<b>Cosa occorre</b>	<p>La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati dagli artt. 78,79 e 122 D.P.R. n. 115/2002.</p> <p>La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento d'identità valido;</li> <li>▪ presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);</li> <li>▪ inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.</li> </ul> <p>La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta libera e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la richiesta di ammissione al patrocinio;</li> <li>▪ le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;</li> <li>▪ l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda;</li> <li>▪ l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;</li> <li>▪ gli elementi identificativi della controversia ( sentenza impugnata, n° di R.G.R, n. di R.G.A. etc.);</li> <li>▪ l'indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.</li> </ul>
<b>Quanto costa</b>	<p>Non vi sono spese.</p>
<b>Tempi</b>	<p>Nei 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza un'apposita commissione giudicante decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio.</p>

## Area amministrativa

### 1. Istanza per il rimborso delle spese di giustizia

<b>Cos'è</b>	<p>È una domanda volta ad ottenere il rimborso del Contributo Unificato Tributario versato in eccedenza rispetto a quello dovuto per il valore della lite<sup>(G)</sup>, che viene liquidato dall'Agenzia delle Entrate. Il diritto di rimborso deve essere esercitato entro il termine di decadenza di due anni decorrenti dal giorno in cui sia stato eseguito il versamento. La procedura di rimborso è contenuta nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33/2007 a cui si rinvia.</p> <p>Non è previsto rimborso per importi inferiori a € 12,00.</p> <p><b>Nota bene:</b> il rimborso può essere disposto anche d'ufficio.</p>
<b>Chi lo può richiedere</b>	La parte processuale personalmente, senza necessità di difensore incaricato.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio Recupero Spese di Giustizia (back-office) Area Amministrativa – 5° piano - tel. 06-93831.433/418
<b>Cosa occorre</b>	Istanza con l'indicazione del numero di Registro Generale Ricorsi/Appelli (R.G.R./R.G.A.) <sup>(G)</sup> del procedimento per il quale si chiede il rimborso e copia del documento fiscale comprovante il versamento del contributo Unificato Tributario.
<b>Quanto costa</b>	Carta libera.
<b>Tempi</b>	Ricezione istanza, a vista.

<sup>(G)</sup> Glossario

### 3. Rilascio attestazioni e certificazioni

<b>Cos'è</b>	È una domanda volta ad ottenere attestazioni di carattere generale che non si riferiscono allo stato di un singolo procedimento.
<b>Chi lo può richiedere</b>	Chiunque ne abbia interesse.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio Segreteria Generale (back office) Area Amministrativa – 5° piano tel. 06-93831.402/408
<b>Cosa occorre</b>	Istanza con l'indicazione degli elementi identificativi necessari al rilascio dell'attestazione (dati della parte, del difensore, codice fiscale etc.).
<b>Quanto costa</b>	<p>Imposta di bollo € 16,00</p> <p><b>Riferimenti normativi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.P.R. 642/1972 art. 19 Tariffa.</li> </ul>
<b>Tempi</b>	Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

#### 4. Ricerca dei precedenti giurisprudenziali

<b>Cos'è</b>	E' una domanda volta a conoscere ed a documentare lo <i>"orientamento delle Commissioni Tributarie, favorevole alle posizioni espresse dal contribuente"</i> , consultando il Ce.R.D.E.F. (Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), ai fini di una mediazione tributaria, ex art. 17bis d.lgs. 546/92, <i>"in assenza di prassi amministrativa e di pronunce della Suprema Corte"</i> (vds. Circ. 9E del 19.03.2012).
<b>Chi lo può richiedere</b>	Chiunque abbia interesse ad una mediazione Tributaria.
<b>Dove si richiede</b>	Servizio del Massimario (back-office) Area Amministrativa – 5° piano tel. 06-93831.420/421
<b>Cosa occorre</b>	Istanza con l'indicazione delle materie oggetto d'interesse.
<b>Quanto costa</b>	Carta libera.
<b>Tempi</b>	Entro 10/15 giorni lavorativi dalla richiesta.

### 3.2 Il Contributo Unificato Tributario

La manovra correttiva di luglio (decreto legge 98/2011) ha introdotto nel processo tributario il **Contributo Unificato Tributario (C.U.T.)**, già vigente nell'ambito del processo civile e amministrativo; il C.U.T. rappresenta una "tassa d'ingresso" alla giustizia tributaria dovuta per ciascun grado di giudizio per i ricorsi/appelli notificati dal 7 luglio 2011. Con la circolare n. 1/DF, il Ministero delle Finanze ha dettato le istruzioni operative sulle modalità di applicazione del Contributo Unificato Tributario.

Risultano soggetti al Contributo Unificato Tributario gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o agli atti introduttivi di nuovi giudizi che siano stati **notificati dal 7 luglio 2011**, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo. E' stata prevista un'apposita nota d'iscrizione a ruolo (N.I.R.). vds. scheda "Iscrizione a ruolo" a pag. 9.

Con successiva Direttiva n. 2/DGT del dicembre 2012 il Ministero delle Finanze ha inoltre fornito risposta ai principali quesiti in materia di applicazione delle norme sul contributo unificato nel processo tributario.

La legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 598, lett. a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha fornito un riferimento normativo a quanto sostenuto nella direttiva sopra richiamata per quanto riguarda il c.d. ricorso cumulativo che prevede che "in caso di un unico ricorso contro più atti il calcolo del contributo unificato debba essere fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori".

E' stato, infatti, disposto dalla norma che laddove i ricorsi siano proposti avverso più atti il valore della lite va determinato "per ciascun atto impugnato anche in appello".

## Modalità di pagamento

Il Contributo Unificato può essere versato:

- utilizzando il **modello F23**, indicando
  - codice ufficio **V63** per la C.T.R. Piemonte
  - codice tributo **171T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- tramite **contrassegno** da acquistare presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
- presso gli uffici postali, utilizzando solo il **bollettino di conto corrente postale** n. 1010376927 presso la sezione di Tesoreria di Viterbo intestato a: "**Tes. Viterbo-Contrib. Proc. Trib. Art. 37 D.L. 98/2011**";

(Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 104/E del 7/12/2012 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario...")

## Modalità di pagamento a seguito di invito per omesso o insufficiente C.U.T.

Il Contributo Unificato Tributario deve essere versato:

- utilizzando il modello F23, indicando
  - codice ufficio **V63** per la C.T.R. Piemonte
  - codice tributo **172T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario" - INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
  - codice tributo **173T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
  - codice tributo **174T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
  - codice tributo **667T** per le spese di notifica e di spedizione

## Prenotazione a debito

Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, gli ammessi al gratuito patrocinio e le procedure fallimentari, usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato (art. 11 T.U.S.G.); tale istituto consiste nell'annotazione a futura memoria del Contributo Unificato dovuto e non pagato, ai fini dell'eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.

## Dichiarazione valore di lite

"Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Per *valore della lite tributaria* “[...] si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste” ... ovvero dall’importo richiesto a rimborso nel caso di silenzio/rifiuto o diniego espresso alla restituzione di un tributo indebitamente pagato. Il valore della lite si misura esclusivamente con quello relativo ai soli tributi o sanzioni di cui si disputa (*disputatum*) e non con tutti gli eventuali altri indicati nell’atto impugnato e non contestati; per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia è determinato, come per il primo grado, ma limitatamente alla misura in cui la sentenza è stata impugnata: viene ignorata la parte non impugnata (*giudicato interno*). Nel caso in cui siano impugnati gli atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma. Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, il calcolo del contributo Unificato Tributario deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori <sup>(1)</sup>. Nell’ipotesi di **omessa dichiarazione del valore della controversia**, il C.U.T. viene liquidato nella misura prevista per lo scaglione massimo, pari a 1500 euro.

<sup>(1)</sup> Direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT – Dipartimento delle Finanze - Ministero Economia e Finanze

### **Maggiorazione del C.U.T.**

La normativa che ha introdotto il contributo unificato nel processo tributario ha previsto che il ricorrente/appellante indichi nell’atto i seguenti elementi identificativi:

1. codice fiscale del ricorrente;
2. codice fiscale del difensore;
3. numero di fax del difensore;
4. posta elettronica certificata (P.E.C.) del difensore.

Il contributo Unificato Tributario è **umentato della metà** ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso/appello.

La sanzione amministrativa della maggiorazione del C.U.T. dovuto, per mancata indicazione della P.E.C. e del codice fiscale, può essere sanata tempestivamente dalla parte, prima dell’iscrizione a ruolo, anche su richiesta informale della Segreteria della Commissione Tributaria competente, mediante il deposito di un separato atto contenente le indicazioni mancanti.

L’obbligo dell’indicazione della P.E.C. viene meno, ovviamente, quando la parte ricorrente si difende in proprio. Per un valore di lite superiore a € 2.582,28 è necessario farsi assistere da un difensore abilitato (art. 12 . D.lgs. 546/92).

### **Soggetti tenuti al versamento del C.U.T.**

“La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del Contributo Unificato.”

Nel primo grado di giudizio, introdotto con ricorso alla C.T.P., al pagamento del C.U.T. è tenuto, di regola, il contribuente ricorrente.

Nel giudizio di secondo grado, introdotto con appello alla C.T.R., al pagamento del Contributo Unificato è tenuta, normalmente, la parte appellante e non quella resistente.

Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima del ricorrente/appellante, il soggetto obbligato al pagamento (o alla relativa prenotazione a debito) del C.U.T. è la parte resistente.

Per la sentenza di primo grado impugnata con diversi appelli dal contribuente e dall'Ente impositore, ciascuna parte è tenuta al pagamento del Contributo relativamente al valore della propria controversia.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, nelle quali l'ammissibilità del ricorso, per quelli notificati dal 03 marzo 2014 la procedibilità, è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Resta inteso che l'obbligo di pagamento del Contributo insorge per il contribuente solo al momento del deposito del reclamo-ricorso nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale e mai per la parte resistente (Agenzia delle Entrate).

E' esonerata dal pagamento del C.U.T. la controparte (convenuta) che si è costituita nei 30 giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione di un ricorso/appello non tempestivamente (entro 30 giorni) depositato dal relativo ricorrente/appellante, suscettibile di declaratoria di inammissibilità con Decreto Presidenziale.

## TABELLA A

### Fattispecie atti soggetti al pagamento C.U.T. e modalità di deposito

<p><b>RICORSO IN APPELLO</b> <i>da depositare entro 30 gg. dalla notifica</i> <span style="float: right;"><b>(ex art. 53 d.lgs. 546/92)</b></span></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'originale notificato, 1 copia degli allegati all'atto, 1 originale o copia notifica a controparte, 1 originale o copia della ricevuta di deposito di copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. <b>Nota bene:</b> se la notifica è effettuata tramite ufficiale giudiziario non è necessario il deposito di copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale.</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie atto senza allegati per i componenti del collegio, 3 copie libere sentenza impugnata, 3 copie libere atto impugnato in 1° grado.</p>
<p><b>RICORSO PER RIASSUNZIONE</b> <span style="float: right;"><b>(art. 63 d.lgs. 546/92)</b></span> <i>da depositare entro 30 gg. dalla notifica</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'originale notificato, 1 copia autentica provvedimento di rinvio della Cassazione, 1 copia allegati all'atto, 1 originale o copia notifica a controparte.</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 2 copie provvedimento di rinvio della Cassazione, , 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte.</p>
<p><b>RICORSO PER OTTEMPERANZA</b> <span style="float: right;"><b>(art. 70 d.lgs. 546/92)</b></span> <i>unico atto che notifica la Commissione</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 2 originali dell'atto, 1 originale o copia autentica e 1 copia atto di messa in mora, 2 copie della sentenza da ottemperare con passaggio in giudicato, 2 copie eventuali allegati</p>	
<p><b>RICORSO PER REVOCAZIONE</b> <span style="float: right;"><b>(artt. 64-65-66-67 d.lgs. 546/92)</b></span> <i>da depositare entro 30 giorni dalla notifica</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'originale notificato, 1 originale o 1 copia autentica della sentenza impugnata, 1 copia dei documenti allegati, 1 originale o copia notifica a controparte <b>Nota bene:</b> è necessario produrre la copia autentica del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice.</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 2 copie sentenza impugnata, 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte.</p>
<p><b>CONTRODEDUZIONI CON APPELLO INCIDENTALE</b> <span style="float: right;"><b>(art. 54 d.lgs. 546/92)</b></span> <i>da depositare, senza notificare alla controparte, entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale ovvero, in caso di costituzione tardiva dell'appellante principale, entro il termine ordinario di impugnazione.</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 originale dell'atto, 1 copia controparte, 1 copia dei documenti allegati sull'originale.</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte.</p>

<p><b>RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE</b> (art. 28 e 45 d.lgs. 546/92) <i>da notificare alle parti costituite entro 30 giorni dalla comunicazione della segreteria e da depositare entro i successivi 15 giorni dall'ultima notifica</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'atto notificato, 1 copia di eventuali allegati, 1 originale o copia notifica a controparte</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte</p>
<p><b>MOTIVI AGGIUNTI</b> (art. 24 d.lgs. 546/92)</p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'atto notificato alle controparti, 1 copia di eventuali allegati, 1 originale o copia notifica a controparte</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte</p>
<p><b>ATTO DI INTERVENTO</b> (art. 14 c. 3 d.lgs. 546/92) <i>da depositare entro 60 giorni dalla notifica in caso di intervento volontario</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'atto notificato alle controparti, 1 copia di eventuali allegati, 1 originale o copia notifica a controparte</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte</p>
<p><b>OPPOSIZIONE DI TERZO</b> (art. 404 c.p.c.) <i>Un terzo, senza limiti temporali, può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica un suo diritto</i></p>	
<p><b>DOCUMENTI OBBLIGATORI</b> Nota iscrizione a ruolo, 1 copia conforme dell'atto notificato alle controparti, 1 copia della sentenza a cui si fa opposizione, 1 copia di eventuali allegati, 1 originale o copia notifica a controparte <b>Nota bene:</b> L'opposizione e' proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. Il ricorso deve contenere anche l'indicazione della sentenza impugnata e l'indicazione del giorno in cui il terzo e' venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.</p>	<p><b>COPIE DI CORTESIA</b> 2 copie dell'atto, 1 copia dei documenti allegati per ciascuna controparte</p>

**Nota bene:** il Contributo Unificato Tributario è dovuto per tutti gli atti indicati in tabella **notificati dal 07 luglio 2011.**

Tra gli atti e provvedimenti del processo (procedimento giurisdizionale) cui si applica il Contributo Unificato Tributario devono essere "inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali"; pertanto gli atti ed i provvedimenti successivi prodotti dalle parti processuali e relativi al "procedimento giurisdizionale" instaurato, compresi quelli antecedenti, necessari e funzionali (art. 18 c. 1 – T.U.S.G.), sono esenti dall'imposta di bollo.

**TABELLA B****Scaglioni C.U.T.**

VALORE DELLA CONTROVERSIA (per singolo atto)	CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO DOVUTO
<b>Fino a 2.582,28</b>	€ 30,00
Superiore a <b>2.582,28</b> e fino a <b>5.000,00</b>	€ 60,00
Superiore a <b>5.000,00</b> e fino a <b>25.000,00</b>	€ 120,00
Superiore a <b>25.000,00</b> e fino a <b>75.000,00</b>	€ 250,00
Superiore a <b>75.000,00</b> e fino a <b>200.000,00</b>	€ 500,00
<b>Superiore a 200.000,00</b>	€ 1.500,00
Valore indeterminabile <sup>(G)</sup>	€ 120,00

**Relazione tra Imposta di Bollo e Contributo Unificato**

L'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il Contributo Unificato.

Occorre precisare, però, che l'esclusione dal pagamento del Contributo Unificato non comporta sempre il pagamento dell'imposta di bollo. In determinati casi alcuni atti e provvedimenti sono stati ritenuti dal legislatore (art. 10 T.U.S.G.), per le loro specifiche finalità, esenti da ogni imposizione sia ai fini dell'imposta di bollo che del Contributo Unificato.

**TABELLA C****Atti esenti in modo assoluto dal C.U.T.**

<b>1</b>	Atti relativi a processo già esente dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
<b>2</b>	Atti del processo cautelare attivato anche in corso di causa.
<b>3</b>	Atti del processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

<sup>(G)</sup> Glossario

## TABELLA D

### Atti esenti dall'imposta di bollo per previsione normativa, funzione o scopo

---

1	Richiesta sentenza con formula esecutiva.
2	Richiesta sentenza per ricorso in cassazione.
3	Istanza sospensione delle sanzioni ex art. 19 d.lgs. 472/1997 e art. 47 d.lgs. 546/1992.
4	Istanza sospensione dei termini processuali per adesione alla definizione agevolata liti fiscali pendenti (ex art. 39 D.L. 98/2011).
5	Istanza cessata materia del contendere.
6	Rinuncia al ricorso.
7	Comunicazione variazione indirizzo della parte o del difensore incaricato.
8	Istanza ammissione al gratuito patrocinio.
9	Istanza correzione della sentenza ex artt. 287-288 c.p.c.
10	Istanza trasmissione fascicolo in cassazione ex art. 369 c.p.c.
11	Nota deposito della sentenza notificata per far decorrere il termine breve d'impugnazione.
12	Istanza per il ritiro del fascicolo di parte (solo al passaggio in giudicato della sentenza).
13	Copie ricorsi, memorie, istanze, altri atti depositati (art. 5 tabella all. B D.P.R. 642/1972).
14	Tutti gli atti soggetti al pagamento del Contributo Unificato (per ricorsi notificati dal 7 luglio 2011 in poi).

### 3.3 Diritti di copia degli atti del processo tributario ex D.M. 27/12/2011.

Gli importi dovuti per il rilascio di copie di atti e documenti da parte delle Commissioni Tributarie variano in funzione del tipo di documento richiesto, del formato e della dimensione (numero di pagine) e sono determinati sulla base di apposite tabelle (vedi tabella E di questa Carta dei Servizi).

Può essere richiesto il rilascio di tutti gli atti e i documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio nonché di tutti i provvedimenti emessi dalla Commissione.

#### Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011 (ante Contributo Unificato)

ISTANZA	IMPOSTA DI BOLLO				DIRITTI DI COPIA	
	Sulla istanza		Per l'autenticazione		In base al numero di pagine/facciate	Diritto di copia autentica 9 €
	Parti processuali	Terzi	Parti processuali	Terzi		
Per rilascio di copia libera	NO	NO	==	==	SI	==
Per rilascio di copia autentica	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione	NO	==	NO	==	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva	NO	==	NO	==	SI	SI

#### Istanze presentate dal 1° marzo 2012 per il rilascio di copia di atti o provvedimenti relative a ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 (post Contributo Unificato)

ISTANZA	IMPOSTA DI BOLLO				DIRITTI DI COPIA	
	Sulla istanza		Per l'autenticazione		In base al numero di pagine/facciate	Diritto di copia autentica 9 €
	Parti processuali	Terzi	Parti processuali	Terzi		
Per rilascio di copia libera	NO	NO	==	==	SI	==
Per rilascio di copia autentica	NO	SI	NO	SI	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza per ricorso in Cassazione	NO	==	NO	==	SI	SI
Per rilascio di copia autentica di sentenza munita di formula esecutiva	NO	==	NO	==	SI	SI

## **Copie libere** *modalità di rilascio*

### **Parti processuali:**

- l'**imposta di bollo** non è dovuta;
- indipendentemente dalla data di notifica dei ricorsi o appelli cui si riferiscono, quindi sia quelli notificati prima o dopo il 7 luglio 2011, (data di introduzione del Contributo Unificato Tributario), è dovuto il **diritto di copia** nella nuova misura prevista dal decreto 27 dicembre 2011 come indicato nella prima tabella.

### **Terzi, estranei al processo:**

- anche i terzi, diversi dalle parti processuali hanno **diritto di ottenere copia** delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie; le richieste devono essere precise quanto agli estremi della sentenza (numero, sezione presso la quale risultano depositate e anno della pronuncia), non essendo ammissibili *richieste generiche* (Circ. n. 9/2010/DGT del 5 ottobre 2010 della Direzione della Giustizia Tributaria);
- alle istanze ed al rilascio di copie libere si applica lo stesso regime delle parti processuali.

## **Copie autentiche** *modalità di rilascio*

### **Parti processuali :**

- ricorsi e appelli notificati dopo il 7 luglio 2011: le istanze di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati **dopo** tale data non sono assoggettate all'**imposta di bollo** ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto già soggetti al Contributo Unificato;
- ricorsi e appelli notificati prima del 7 luglio 2011: il rilascio di copie autentiche degli atti e documenti relative ai ricorsi o appelli notificati **prima** di tale data restano assoggettate all'**imposta di bollo** di euro 16,00 (ogni 4 pagine);
- sono, in ogni caso, **esenti** dall'imposta di bollo le copie autentiche richieste con formula esecutive o ai fini del ricorso in Cassazione in quanto si tratta di atti antecedenti e necessari all'instaurazione di giudizi assoggettati al pagamento del Contributo Unificato (processo di esecuzione, giudizio di legittimità);
- per quanto riguarda i diritti di copia, è dovuto il **diritto aggiuntivo di copia autentica** per le copie di atti e documenti richiesti a decorrere dal 1° marzo 2012, sia per gli atti relativi a ricorsi o appelli notificati prima dell'introduzione del Contributo Unificato che per quelli notificati successivamente. L'importo è di **nove euro** e si aggiunge a quello già previsto per i diritti di copia libera.

### **Terzi, estranei al processo :**

- sia sulle istanze di copia che sul rilascio delle copie autentiche è dovuta l'**imposta di bollo**, trattandosi di soggetti rimasti estranei al giudizio per i quali non rileva se il ricorso o l'appello introduttivo del giudizio sia stato assoggettato all'imposta di bollo o al Contributo Unificato;
- per il rilascio di copia autentica a decorrere dal 1° marzo 2012 sono dovuti i **diritti aggiuntivi di copia autentica** nella misura di **nove euro** (a cui si aggiunge quello già previsto per i diritti di copia libera).

## TABELLA E

### Diritti di copia nel processo tributario

#### Diritti di Copia senza certificazione di conformità

N° Pagine	Diritto di copia forfettizzato
01 – 04	€ 1,50
05 – 10	€ 3,00
11 – 20	€ 6,00
21 – 50	€ 12,00
51 – 100	€ 25,00
oltre 100	€ 25,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

#### Diritti di Copia con certificazione di conformità

N° Pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritti di copia autentica	Totale
01 – 04	€ 1,50	€ 9,00	€ 10,50
05 – 10	€ 3,00	€ 9,00	€ 12,00
11 – 20	€ 6,00	€ 9,00	€ 15,00
21 – 50	€ 12,00	€ 9,00	€ 21,00
51 – 100	€ 25,00	€ 9,00	€ 34,00
oltre 100	€ 25,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	€ 9,00	€ 34,00 + € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

#### Diritti di copia, in formato elettronico, di ogni singolo documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico

TIPO Supporto	Dimensione del file in Kb	Importo forfettizzato
Supporti di memoria di massa: CD, DVD posta elettronica o prelievo da sorgente remota	Fino a 40	€ 1,00
	41 - 100	€ 2,00
	101 - 200	€ 4,00
	201 - 500	€ 8,00
	501 - 1000	€ 15,00
	oltre 1000	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kb o frazione di 4928 sino ad un massimo di € 500

**Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico, prodotto dalle parti in formato cartaceo, trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria.**

TIPO Supporto	Numero di pagine	Importo forfettizzato
Supporti di memoria di massa: CD, DVD, Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	Fino a 40	€ 1,00
	41 - 100	€ 2,00
	101 - 200	€ 4,00
	201 - 500	€ 8,00
	501 - 1000	€ 15,00
	oltre 1000	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 sino ad un massimo di 100.000 pagine

### 3.4 Prenotazione online degli appuntamenti

È attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo "Servizio di prenotazione on line" degli appuntamenti con gli uffici delle Commissioni Tributarie. Grazie a questo applicativo informatico, fruibile tramite Internet, i contribuenti, i professionisti, gli uffici e gli enti impositori possono prenotare un appuntamento con il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie. Si evitano così attese e file davanti gli sportelli, si ottimizza l'azione amministrativa e si migliora la gestione del tempo di ciascuno.

Il "Servizio di prenotazione on line", reso disponibile dalla Direzione della Giustizia Tributaria, consente la prenotazione 24 ore su 24 via web e permette di scegliere l'appuntamento desiderato all'interno delle fasce orarie già previste da lunedì a venerdì per il ricevimento del pubblico: 09-13; 14.30-15.30 (la fascia pomeridiana è riservata esclusivamente agli appuntamenti prenotati).

Gli appuntamenti possono riguardare richiesta di informazioni, richiesta di copie di sentenze, ricezione atti etc.

Prenotare o disdire un appuntamento con un funzionario della segreteria è immediato e di facilissima esecuzione. E' sufficiente collegarsi al sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) - sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA, selezionare il menu PRENOTAZIONI ed inserire i seguenti dati:

- l'Ufficio della Commissione cui si intende accedere
- il servizio desiderato
- il giorno e l'orario preferiti
- i dati identificativi del ricorso (R.G.R., R.G.A. — Codice Fiscale/Partita Iva) se disponibili.

A prenotazione effettuata viene inviata un'e-mail di conferma.

**Nota Bene:** ogni persona può prenotare al massimo tre appuntamenti nell'arco della stessa giornata.

### 3.5 Il Processo Tributario Telematico

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 è stato emanato il regolamento che disciplina il Processo Tributario Telematico. Il progetto è il risultato del Protocollo d'intesa siglato, dal Dipartimento delle Finanze, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale Forense. Le parti in causa, i magistrati tributari ed il personale degli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie potranno accedere al nuovo applicativo S.I.Gi.T (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) secondo differenti livelli di abilitazione.

Il nuovo applicativo informatico, in fase di sperimentazione, che permette l'interazione telematica delle procedure del contenzioso tributario, si basa sull'uso della posta elettronica certificata (P.E.C.) e della firma digitale e consentirà, tra l'altro:

- il deposito telematico presso le Commissioni Tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali;
- la comunicazione del dispositivo delle sentenze alle parti;
- l'accesso telematico delle parti al fascicolo informatico del processo.

Il Processo Tributario Telematico ridurrà in modo significativo tempi e costi del contenzioso, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.


L'avvio del processo, con le modalità indicate, avverrà presumibilmente nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno in alcune Regioni pilota (Umbria e Toscana) per essere esteso gradualmente al resto d'Italia. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno individuate le regole tecnico operative per le operazioni relative:

- all'abilitazione al S.I.Gi.T;
- alla costituzione in giudizio mediante deposito;
- alla comunicazione e alla notificazione;
- alla consultazione e al rilascio copie del fascicolo informatico;
- all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti all'applicativo;
- alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.

# 4. LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL PIEMONTE


## 4.1 Organizzazione

In breve uno schema dell'assetto organizzativo della CTR Piemonte.



## 4.2 La Sede

***Indirizzo: Strada Antica di Collegno n. 259, cap 10146 - Torino***



"L'ufficio  è raggiungibile con il bus, linea 65, direzione via Servais - fermata 1917 "Antica di Collegno Ovest" - frequenza media transiti: 15-20 minuti.

**Arrivando da fuori città in treno: dalle stazioni ferroviarie di Porta Susa o di Porta Nuova utilizzare la metropolitana fino a Piazza Bernini e quindi l'autobus 65**

## Glossario elementare

---

### **Appelli**

Sono mezzi di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, illegittimo; impediscono che la sentenza impugnata passi in giudicato e permettono un riesame della controversia relativamente ai soli punti appellati, sicché la nuova sentenza sostituisce, in tutto o in parte, quella impugnata (c.d. effetto devolutivo). In materia tributaria gli appelli non sospendono l'esecuzione delle sentenze di primo grado, ma è tuttavia possibile chiedere al giudice di secondo grado la sospensione delle sole sanzioni. Tale atto viene indirizzato alla Commissione Tributaria Regionale competente per territorio.

### **Attestazione/Certificato**

È un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione attesta diritti o documenta fatti; fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

### **Cassazione**

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione tra uffici giudiziari. In materia civile, penale e tributaria è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità), cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni (penale, civile, tributaria, lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha competenza su tutto il territorio dello Stato.

### **Commissario ad acta**

È un ausiliario del giudice tributario mutuato dal diritto amministrativo ove sorse come figura creata giurisprudenzialmente per meglio tutelare l'interesse del soggetto vincitore del giudicato, vista la difficile possibilità che nella pratica ciò fosse fatto dal giudice. Iscritto ad apposito albo della Commissione Tributaria Regionale cui ogni giudice del distretto regionale può attingere, viene nominato nell'ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare i provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l'Amministrazione inadempiente. Emessa la sentenza da parte del giudice, questa ha un effetto ripristinatorio grazie al quale l'Amministrazione deve agire come avrebbe dovuto fare sin dall'inizio. Se ciò non viene "ottemperato" interviene il commissario ad acta.

### **Commissione Tributaria Provinciale**

Abbreviato C.T.P. - è l'organo della giurisdizione tributaria competente a risolvere le controversie, aventi ad oggetto un tributo, instaurate impugnando un atto emesso dall'Ente impositore.

### **Commissione Tributaria Regionale**

Abbreviato C.T.R. - è l'organo della giurisdizione tributaria competente a risolvere le controversie instaurate avverso provvedimenti giudiziari emessi dall'organo di grado inferiore (C.T.P.).

### **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**

Abbreviato CPGT - nell'ordinamento italiano è l'organo di autogoverno dei magistrati delle Commissioni Tributarie e adotta tutti i provvedimenti relativi ai suoi componenti.

### **Contributo Unificato Tributario**

Abbreviato C.U.T. - è una "tassa" d'ingresso alla giustizia atta a finanziarne i costi; nel processo tributario è commisurata al valore di lite (petitum) riferito all'atto impositivo in tutto o in parte impugnato.

### **Giurisdizione**

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

### **Grado di giudizio**

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o grado d'appello) quello in cui altro giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per una seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla corretta applicazione del diritto dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

### **Gratuito patrocinio**

Oggi definito come "Patrocinio a spese dello Stato". Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti) provvede lo Stato.

### **Impugnazione**

È l'azione mediante la quale si sottopone all'esame del giudice un provvedimento (amministrativo o giurisdizionale) che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile, quindi, chiedere un controllo anche di un provvedimento giurisdizionale ad un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia giurisdizionale sul medesimo caso.

### **Massimario**

L'Ufficio del Massimario è l'ufficio, sito presso la Corte di Cassazione, con il compito di massimare le sentenze pronunciate dalla Corte.

La massima di una sentenza consiste in una o più brevi frasi che riassumono sinteticamente il principio di diritto affermato nella sentenza stessa, seguito talvolta da una breve descrizione

della fattispecie concreta su cui il giudice si è pronunciato. Le massime vengono poi raccolte in un "Massimario Annuale" che contiene tutte le sentenze massimate durante ciascun anno giudiziario.

Il Massimario della Cassazione, cui sono addetti trentasette giudici di carriera, divisi in un Ufficio del Ruolo e del Massimario Civile ed un Ufficio del Ruolo e del Massimario Penale, permette la consolidazione della giurisprudenza della Cassazione ed un più efficace svolgimento della funzione nomofilattica.

L'attività di massimazione delle sentenze è svolta anche da altri organi giurisdizionali (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Commissioni Tributarie Regionali) mediante appositi uffici interni.

### **Notificazione**

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, messo speciale dell'ufficio registro) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

### **Processo**

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira ad una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

### **R.G.A.**

Per esteso Registro Generale Appelli - è quel registro in cui vengono iscritti a ruolo i ricorsi in appello; a ciascuno di essi, secondo la cronologia dei depositi, viene attribuito un numero identificativo a cui bisogna sempre far riferimento per gli atti successivi dell'iter procedimentale.

### **Ricorso**

È uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta, fatta da un soggetto ad un'autorità, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento.

Nel processo tributario tale atto viene indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

### **Sentenza**

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanata dal giudice che definisce il grado di giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica Italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

### **Valore della lite**

È il valore economico della causa instaurata. Nel processo tributario il valore è dato dall'importo del tributo (esclusi interessi e sanzioni) oggetto della controversia ovvero, nel caso dell'impugnazione di un provvedimento che ha per oggetto solo sanzioni, dalla loro somma.

Laddove il ricorso sia proposto avverso più atti il valore della lite va determinato “per ciascun atto impugnato anche in appello”.

**Valore indeterminabile**

Si ha quando è impossibile determinare un valore economico di causa e, con riferimento al procedimento tributario, quando non si ha un tributo/sanzione di riferimento (es. operazioni catastali inerenti rendita e classamento, provvedimenti di cancellazioni o di dinieghi di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, dinieghi di autotutela etc.).

---

**CARTA DEI SERVIZI**

**Commissione Tributaria Regionale  
per il PIEMONTE**

*Strada Antica di Collegno 259, 10146 - Torino*

Tel. 06 - 93830111 Fax 06 - 93831403

e-mail: [Ctrib.R.To@Finanze.it](mailto:Ctrib.R.To@Finanze.it)

posta certificata: [CommTribRegTo@pce.Finanze.it](mailto:CommTribRegTo@pce.Finanze.it)

Edizione giugno 2014

***Riproduzione libera a condizione che ne sia citata la fonte e la data di aggiornamento.***